



**COMUNE DI MEZZOCORONA  
PROVINCIA DI TRENTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 del Consiglio Comunale**

## Adunanza di prima convocazione Seduta pubblica

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Modifiche.

L'anno duemilaventidue addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è svolta la seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare di Palazzo Vogtenhof.

## Presenti i Signori:

Assiste il Segretario comunale avvocato Enrico Sartori.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Laura Toniolli nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Modifiche.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che

- l'articolo 52 del D.lg. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.lg. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Premesso altresì che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";
- ai sensi dei commi da 837 a 845 del medesimo articolo 1, *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate."*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31 marzo 2021, con la quale, in attuazione delle sopracitate disposizioni normative, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, corredata dagli Allegati parte integrante "A" (planimetria), "B" (coefficienti moltiplicatori di valutazione per l'occupazione), "C" (coefficienti moltiplicatori di valutazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari) e "D" (coefficienti moltiplicatori di valutazione per il canone mercatale) – di seguito "Regolamento";

Considerato come il comma 843 dell'art. 1 della medesima legge preveda che per i mercati *"I comuni e le città montane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata (...)"*;

Ritenuto opportuno, alla luce della previsione normativa di cui sopra, adeguare l'art. 71 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali sopra menzionato;

Richiamata inoltre la risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 luglio 2021 quale risposta fornita dal citato Ministero ad un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, in ordine "alla corretta interpretazione del citato comma 843, laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno

solare."; tale risoluzione chiarisce difatti che la tariffa oraria si ricava dalla tariffa base frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 ore;

Ritenuto, conseguentemente, di recepire quanto chiarito dalla citata risoluzione e quindi di inserire il capoverso sopra indicato, riportandolo in calce all'Allegato "D" del Regolamento, come di seguito: *"Per le occupazioni inferiori alle 9 ore su base giornaliera, fasce 1 e 2, gli importi indicati nella colonna "Tariffa per occupazione" corrispondono al prodotto della moltiplicazione tra la tariffa oraria (tariffa standard divisa per le 24 ore) e le ore di durata dei mercati elencati in ciascuna fascia tariffaria."*

Dato atto che tale diversa interpretazione da parte del Ministero incide sull'entità delle tariffe approvate, determinandone una generale diminuzione;

Richiamato, l'art. 72, comma 3 del Regolamento ai sensi del quale "Il canone mercatale include il canone di posteggio in base alle disposizioni provinciali attuative dell'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010." – "Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale" e ss. mm. e ii., i cui indirizzi applicativi sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e ss.mm., istituito dal Comune con delibera consiliare n. 3 del 27.02.2017, la cui disciplina confluisce ora nel presente Regolamento ai sensi della medesima deliberazione della Giunta provinciale;

Considerato che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013 n. 1881 e ss.mm., la determinazione del canone di posteggio è commisurata alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati;

Dato atto che tra le citate spese, come indicate dalla medesima deliberazione, sono previste, tra le altre, l'apprestamento della segnaletica, il posizionamento di transenne e dispositivi di protezione;

Dato atto che il combinato disposto delle nuove tariffe del canone mercatale conseguenti ai chiarimenti forniti dalla citata risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 luglio 2021 e delle nuove tariffe del canone di posteggio conseguenti ai servizi garantiti ai mercati, determinano la modifica di tutti i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico e delle relative tariffe indicate all'Allegato "D" del Regolamento;

Appurato che tale operazione consente di poter approvare le nuove tariffe con aumenti non significativi rispetto a quelle vigenti nell'anno 2021, garantendo gli equilibri del gettito di entrata ed un livello di pressione impositiva pari a quella raggiunta con il prelievo precedente;

Richiamato il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha introdotto il nuovo comma, l'831- bis, alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che:

*"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.;"*

Dato atto che la nuova tariffa è prevista nella misura fissa di 800,00 euro per tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio. Un regime speciale e diverso quindi, rispetto a quello disciplinato dal comma 831 della L. 160/2019 per tutte le occupazioni di suolo effettuate con cavi e condutture dai fornitori di servizi di pubblica utilità. Peculiarità del nuovo canone è che lo stesso non è in alcun modo modificabile dal singolo ente e non potrà essere maggiorato, la norma infatti recita "non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura". Su questo il legislatore è stato quindi estremamente categorico, prevedendo unicamente che gli importi a favore degli enti vengano rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Considerato come il nuovo intervento normativo abbia fatto emergere delle criticità interpretative a cui ha cercato di dare risposte l'IFEL fondazione ANCI (l'Istituto per la finanza degli enti locali e Fondazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani), in una recente nota interpretativa del 2 novembre u.s.; nella nota, IFEL sostiene innanzitutto che il nuovo “canone antenne” non può che partire dal 1° gennaio 2022. Tale assunto deriva da quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 831-bis, il quale individua nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione, mentre la nuova previsione – contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio 2021, n. 108 – è divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di *vacatio legis*). IFEL chiarisce poi come l'ambito di applicabilità del canone non possa essere che riferito agli impianti collocati sul demanio e patrimonio indisponibile degli enti, alla luce dell'ormai pacifica applicazione dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso - al comma 2 - alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbite dal canone unico. In altri termini, si deve ritenere che l'art. 93, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap (ora Canone Unico), non possa che riferirsi alle fatti/specie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente. Infatti, il comma 819 della legge 27 dicembre 2019, n.160 alla lettera a) prevede quale presupposto per l'applicazione del canone unico l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti. Di conseguenza, rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.

In ultimo, considerato come il comma 6 dell'art. 29 del Regolamento, relativo all'importo minimo dovuto a titolo di canone previsto nei casi di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, risulti fuorviante rispetto ai diritti di segreteria in materia urbanistico-edilizia di cui alla delibera della Giunta comunale n. 34 del 24.02.2015, si ritiene opportuno modificarlo coma da Allegato 1 della presente deliberazione;

Ravvisata inoltre l'opportunità, in occasione delle modifiche regolamentari sopra esposte, di procedere alla materiale correzione di alcuni errori di battitura/refusi contenuti nel testo e negli allegati;

Esaminate le proposte di modifica, come sopra analiticamente indicate e motivate, quale risulta dagli Allegati n. 1 (che evidenzia le proposte di modifica) e n. 2 (che riporta il nuovo Regolamento in forma integrale di testo coordinato);

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lg. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto pertanto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto di proporre l'approvazione delle modifiche del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale*

*all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato l'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 viene prorogato al 31 maggio 2022;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter procedere con l'approvazione del bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Acquisiti i seguenti pareri:

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il segretario comunale – avv. Enrico Sartori.

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: La capo ufficio ragioneria e tributi: rag. Sonia Giovannini”

Preso atto che sul presente atto, sebbene non rientrante tra i casi elencati all'art. 239, comma 1, lett b, n. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti di data 08-03-2022 (verbale n. 02 del 08-03-2022), ns. prot. 2996 del 10-03-2022, nell'ambito dell'attività di collaborazione con l'organo consiliare;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21.10.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

Visti:

- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9-bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lg. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lg. 118/2011 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29.06.2006 e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 41 del 11.09.2021, n. 3 del 17.03.2015 e n. 6 del 26.02.2019;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22.02.2018 e modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.10.2021;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

con n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

## **DELIBERA**

1. **di modificare** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. **di approvare** i nuovi coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico e le conseguenti tariffe per l'anno 2022 relativi all'Allegato "D" (tariffe canone mercatale);
3. **di approvare** il testo "coordinato" del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da Allegato n. 2, con i relativi allegati A, B, C, e D, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. **di dare atto** che il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, così come modificato, ha efficacia dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

\* \* \* \*

Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(\*) I ricorsi sub. b. e sub. c. sono alternativi.

(\*\*) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 31.03.2022 al 10.04.2022).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Laura Toniolli

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

avv. Enrico Sartori

f.to digitalmente